



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



ALL. B

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN “IMPIANTO PILOTA PER LA RAFFINAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA PON03PE_00180_1 DAL TITOLO “Laboratorio pubblico di R&S in Campo Agroindustriale” RESP. SCIENTIFICO PROF. P. MASI

CIG ZE11EA67FA

PROGETTO PON03PE_00180_1

CUP B78F12000610005

**DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
PROF. PAOLO MASI**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA ANNALISA ROMANO**





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



SOMMARIO

ART.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART.2 AMBITO APPLICATIVO

ART.3 OGGETTO DELLA FORNITURA

ART.4 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

ART.5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.6 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.7 ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

ART.8 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

ART.9 LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.10 PENALITÀ IN CASO DI RITARDO

ART.11 VERIFICA DI CONFORMITÀ

ART.12 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

ART.13 CONTESTAZIONI CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

ART.14 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE


ART.15 RESPONSABILITÀ

ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.17 CESSIONE DEL CONTRATTO

ART.18 SPESE CONTRATTUALI

ART.19 FORO COMPETENTE





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



ART. 1

Normativa di riferimento

Il presente appalto è regolato dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 2016/18 approvato con delibera del C.d.A n.55 del 01/02/2016 e dai Codici di Comportamento Nazionale di Ateneo.

Per quanto non espressamente previsto negli articoli che seguono, si rinvia al:

- D.Lgs.50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le Linee Guida dell'Anac;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 2

Ambito applicativo

Il presente Capitolato, allegato alla lettera di invito, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.

Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire al CAISIAL il presente Capitolato.

ART. 3

Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un **"IMPIANTO PILOTA PER LA RAFFINAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI"**.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono indicate nel **"Capitolato tecnico" (All. A)**.

ART. 4

Consegna ed Installazione

Il luogo di consegna e di installazione è sede del CAISIAL Via Università,133 Parco Gussone- ed.H Via Università 133, Portici cap 80055, contattando preventivamente il Prof. P. Masi al numero 081/2539330 **entro e non oltre il 20 giugno 2017**.

Al termine di tutte le fasi, dovrà essere redatto un verbale attestante la regolare esecuzione dell'appalto.

Si precisa che l'installazione è a cura del personale dell'aggiudicatario.

ART. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Prof. Paolo Masi, Responsabile Scientifico del progetto.

Il coordinamento, l'organizzazione e il controllo sulla conformità della prestazione secondo le modalità definite nel presente documento saranno effettuati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



ART. 7

Adempimenti contrattuali

La prestazione deve essere effettuata nei tempi e modalità indicati dalla stazione appaltante. Sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità della prestazione.

ART. 8

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ART. 9

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 10

Penalità in caso di ritardo

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o nell'installazione rispetto ai termini indicati nel precedente art. 9 sarà applicata una penale dell' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi del co. 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del co. 2 dell'art. 298 del sopracitato D.P.R.

L'applicazione della penale è preceduta dalla contestazione da parte del Responsabile del procedimento da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

La ditta, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Inoltre, se il termine di consegna della fornitura avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 11

Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Il Direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.


Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempierle.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Art. 12

Emissione del certificato di verifica di conformità

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingerla.

Il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione di parte o dell'intera prestazione, nel termine che gli verrà indicato.

In caso di mancata o ritardata sostituzione l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla prezzo della nuova prestazione.

Art. 13

Contestazioni certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 14

Attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 15

Responsabilità

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che derivi dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico del fornitore, rimanendo l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto delle vigenti norme di legge che disciplinano i servizi oggetto del presente disciplinare.

Il Fornitore è esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione della fornitura, così come regolamentata dal presente disciplinare e da tutti gli ulteriori atti in esso richiamati.

Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di vendita di apparecchiature e per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto per invenzioni, modelli industriali e marchi), diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.

Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni legali, esperite nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle apparecchiature fornite e ad i software concessi in uso, e quindi deve tenere indenne l'Amministrazione dalle spese

eventualmente sostenute per la propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

L'Amministrazione assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, il Fornitore dell'esperimento di tali azioni nei propri confronti.

Ove dalla sentenza passata in giudicato risulti che l'uso dell'apparecchiatura o del software comporti violazioni di diritti di brevetto o di diritti di proprietà intellettuale, per cui il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto.

In alternativa, può chiedere al Fornitore, senza alcun costo aggiuntivo:

- di ottenere il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei software cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce;
- oppure la modifica o la sostituzione delle apparecchiature o dei software in modo che la violazione abbia termine;
- oppure il ritiro delle apparecchiature o dei software contro riduzione delle somme versate, tenendo conto dell'uso e fermo restando il risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione a seguito della violazione.

ART. 16

Risoluzione del contratto

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente il CAISIAL potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- ritardata consegna e/o ritardata installazione delle apparecchiature, nel numero di giorni specificati al precedente art. 4;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art.19;

Il CAISIAL procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità.

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario.

Il CAISIAL si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dell'Ateneo e dei dipendenti pubblici da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori della società, nonché di subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



ART. 17

Cessione del Contratto

È vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto sarà considerata nulla, salvo quanto previsto dal D.Lgs 50/16.

La ditta aggiudicataria non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione, ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.(clausola risolutiva espressa).

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla società aggiudicataria se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.

ART. 18

Spese Contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Società aggiudicataria.

ART. 19

Foro Competente

In caso di controversie la competenza esclusiva è del Foro di Napoli.



Il Direttore del CAiSiAL
Prof. P. Masi